

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Emendamenti C. 976-A cost. 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 25

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 29

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo M5S*) 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di lavoro. Emendamenti C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 26

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 33

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° ottobre 2024.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Emendamenti C. 976-A cost.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, ricorda che sono pervenuti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia

digitale (AGID) e dell’Agenzia per la cybersecurity nazionale che sono stati anticipati ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di procedere all’espressione del prescritto parere.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Passando ad illustrarla, rileva che nella proposta di parere del relatore non sono state recepite alcune osservazioni, molto importanti, formulate nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, che evidenziano, tra l’altro, come la delega legislativa non sia stata compiutamente esercitata da parte del Governo in relazione ad alcuni principi e criteri direttivi, e non sia stata ben definita in taluni aspetti che rendono necessaria l’adozione di disposizioni di coordinamento.

Per tali ragioni formula una proposta alternativa di parere che, seppur favorevole, risulta condizionata al rispetto delle condizioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo presente come in essa si prenda comunque atto del parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara che, a seguito dell’approvazione della proposta di parere del relatore, risulta pre-

clusa la votazione della proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di lavoro.

Emendamenti C. 1532-bis-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l’esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell’espressione del parere all’Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1532-bis, recante « Disposizioni in materia di lavoro ». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672.

(Alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell’espres-

sione del prescritto parere alla X Commissione, la proposta di legge C. 1672, recante « Istituzione della Giornata della ristorazione », come risultante dalle proposte emendative approvate.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge, segnalando come essa si componga di quattro articoli, in parte modificati nel corso dell'esame in sede referente.

Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1, al comma 1 istituisce la Giornata della ristorazione, individuando il terzo sabato del mese di maggio come data della ricorrenza annuale. Lo stesso comma 1 indica le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. In particolare, la Giornata ha il fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità. Tra i principi ispiratori dell'iniziativa vi sono quelli di: inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale (lettera *a*); qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità (lettera *b*); sicurezza e legalità (lettera *c*); promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema (lettera *c-bis*); promozione dell'immagine della ristorazione (lettera *d*). Ai sensi del comma 2, la Giornata è un evento diffuso, che coinvolge gli esercizi della ristorazione in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del *made in Italy*. Il comma 3 dispone infine che all'istituzione della Giornata non corrispondono gli effetti ricollegati alla legge n. 260 del 1949 in materia di ricorrenze festive.

Evidenzia poi che l'articolo 2 disciplina una serie di iniziative per la celebrazione della Giornata. Nel dettaglio, il comma 1 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con altri Ministeri e sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore, la promozione di un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai

valori e ai principi enunciati nell'articolo 1, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, tra cui quelle previste ai sensi del successivo comma 4. Inoltre, si stabilisce che, per ogni ricorrenza annuale, venga individuato un tema simbolico della ristorazione, ispirato ai valori e principi enunciati dal « comma 1 », associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata. Il comma 2 stabilisce che, in occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1, vengano conferite dieci medaglie ad imprenditori del settore della ristorazione che si siano distinti per meriti in alcuni ambiti, quali la sostenibilità, l'inclusione, l'innovazione, la sicurezza e la legalità e nell'ambito dell'immagine della filiera. Il comma 2 – integrato nel corso dell'esame in sede referente – prescrive altresì che, ai fini del conferimento della suddetta medaglia, gli imprenditori operanti all'estero debbano essere in possesso della certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Il comma 3 demanda poi ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, la determinazione delle modalità e dei termini per la presentazione – nonché delle modalità di valutazione – delle candidature per il conferimento della suddetta onorificenza. Il citato comma 4 consente allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali di promuovere e sostenere – in occasione della Giornata e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive aree di competenza – specifiche iniziative, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di celebrare la ristorazione. Peraltro, si consente alle istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative didattiche di vario tipo, anche in coordinamento con le associazioni interessate, per la valorizzazione del ruolo della ristorazione.

Fa presente che l'articolo 3 prescrive che la società concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio – assicurati adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Rileva, infine, che l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che l’articolo 1, istitutivo della Giornata della ristorazione, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale « ordinamento civile » di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, previste dall’articolo 2, osserva che possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione) « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione ». Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». Le iniziative previste dall’articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno

carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l’autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, ricorda che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione), quale è la Rai. Anche la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) è di competenza esclusiva dello Stato, e questa materia può includere aspetti relativi al servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre, lo Stato ha competenza esclusiva sulle « norme generali sull’istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione), che potrebbero riguardare i contenuti educativi trasmessi dalla Rai. Infine, si ricorda che l’« ordinamento della comunicazione », inserito nelle materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l’attrazione in sussidiarietà » (si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto 177);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) che conferisce al Governo una delega – da esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale – per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, dettando principi e criteri direttivi specifici;

il Regolamento (UE) 2022/868 ha l'obiettivo di migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la *governance* dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; in tale ottica il regolamento disciplina le condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

le disposizioni del richiamato regolamento sono immediatamente applicabili

e non necessitano di recepimento da parte degli ordinamenti interni, ad eccezione della designazione da parte degli Stati membri di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di taluni obblighi recati dal regolamento;

il recepimento di questi ultimi due aspetti del regolamento è oggetto dello schema di decreto legislativo;

in particolare, in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, oggetto dello schema è l'individuazione dell'autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati e degli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso a specifiche categorie di dati, individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo nonché la definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (articolo 1, comma 1). Una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 2);

l'articolo 2 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sia quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, sia quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1). Come specificato dal comma 2

dell'articolo 2, tale attività deve svolgersi in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione, ed in conformità degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 del regolamento;

il medesimo articolo 2 prevede inoltre che l'Agenzia per l'Italia digitale operi in stretta e leale collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose, e demanda all'AgID l'adozione, mediante propri provvedimenti – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – di norme tecniche e organizzative volte ad agevolare l'altruismo dei dati nonché a stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

l'articolo 3 designa l'AgID quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati protetti (per motivi di riservatezza e di protezione di dati personali) e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle catego-

rie dei dati protetti, l'AgID è anche individuata quale sportello unico competente a fornire informazioni sulle condizioni e le tariffe del riutilizzo, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

l'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati;

l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

preso atto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Agenzia per l'Italia digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La I Commissione,

esaminato l'atto in titolo, recante « Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 »;

premessi che:

l'atto in titolo è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (meglio noto come *Data Governance Act* – DGA), relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);

l'atto in titolo è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 »;

il *Data Governance Act* reca disposizioni finalizzate a migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la *governance* dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; esso disciplina, altresì: condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e

trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

le disposizioni del regolamento sono immediatamente applicabili e non necessitano di recepimento da parte degli Stati membri, ad eccezione della designazione da parte dei medesimi di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di obblighi recati dal regolamento stesso;

l'atto in titolo recepisce e disciplina, appunto, questi ultimi due aspetti del regolamento, designando, con l'articolo 2, l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e (anche) per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, in proposito richiamando i principi di imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità e tempestività ai quali essa deve attenersi nella propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di accordi di collaborazione non onerosi;

sono inoltre demandate ad apposito provvedimento dell'AgID – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei dati nell'interesse generale e sempre all'AgID è inoltre rimesso il potere di

monitoraggio e controllo degli adempimenti disposti dal regolamento;

ai sensi della disciplina nazionale vigente, l'AgID è l'organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio, la realizzazione gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana e, più in generale, promuovere sia l'innovazione digitale del sistema Paese, sia la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nel rapporto con cittadini e imprese;

come rilevato nel *dossier* di approfondimento del contenuto dell'atto in titolo, il regolamento europeo prevede che le autorità competenti – designate da ciascun Paese membro in qualità di soggetti attuatori del DGA – devono rispettare i requisiti dell'articolo 26. Tra questi: essere giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; svolgere i propri compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva; avere a disposizione risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni e i compiti loro affidati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie; in base al paragrafo 3 dell'articolo 13, i poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non devono inoltre pregiudicare i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionale garanti della concorrenza, delle autorità responsabili di cybersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti;

l'atto in titolo, infine, all'articolo 1, comma 2, con una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente;

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'AgID hanno trasmesso i prescritti pareri sull'atto in titolo, esprimendo, per gli ambiti di competenza, l'una, semplicemente il parere favorevole e l'altra, nel dichiarare

l'assenza di osservazioni o integrazioni sul testo del provvedimento, « l'auspicio, tuttavia che, con provvedimento successivo, siano individuate le risorse finanziarie finalizzate al miglior svolgimento dei rilevanti compiti strategici cui codesta Agenzia è chiamata a dare esecuzione »;

il parere trasmesso dal Garante per la protezione dei dati personali reca una compiuta ed approfondita disamina del contenuto dell'atto in titolo che lo porta a ritenere la delega legislativa « non compiutamente esercitata rispetto ad alcuni principi e criteri direttivi – rilevanti in termini di protezione dei dati personali. Particolarmente significativi, in tal senso, sono i criteri di delega di cui alle lettere *b), c), e), g)* del comma 2 dell'articolo 17 della legge di delegazione » – e non ben definita in taluni aspetti che necessitano di chiarimento e di coordinamento;

in particolare, il parere fa riferimento ai rapporti, da definire nelle modalità, di collaborazione tra gli organismi istituzionali chiamati all'attuazione del regolamento europeo, alla necessità di una più specifica clausola di salvaguardia nei confronti della disciplina di protezione dati e, altresì, alla necessità di adempiere compiutamente al regolamento, in base al quale « dovrebbe escludersi l'attribuzione, agli organismi competenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento Ue 2022/868 (nel caso in parola, l'AgID), di funzioni di controllo sul trattamento dei dati, secondo quanto espressamente previsto dal Considerando 26, secondo periodo, secondo capoverso che, sul punto, fa salve le competenze delle Autorità di protezione dati »;

ritenendo di condividere e accogliere pienamente le questioni rilevate e sottoposte nel predetto parere, ritenute necessarie ai fini di un compiuto adeguamento al regolamento europeo,

esprime

parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche e delle integrazioni di cui al parere trasmesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma,
Penza.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1672 recante « Istituzione della Giornata della ristorazione », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

la Giornata della ristorazione, prevista con cadenza annuale il terzo sabato del mese di maggio, è volta a celebrare il ruolo del comparto della ristorazione in Italia e a valorizzare la componente altamente identitaria che assume per i territori;

la proposta di legge, composta da 4 articoli, indica le finalità e i principi ispiratori della Giornata, che non viene considerata solennità civile (articolo 1), disciplinando le relative iniziative celebrative (articolo 2), anche con riferimento al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (articolo 3) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'articolo 1 del provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

le iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento sono riconducibili alle materie di competenza concorrente « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia;

le previsioni di cui all'articolo 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », e « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e n) della Costituzione, nonché alla materia di competenza concorrente « ordinamento della comunicazione » – di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – che tuttavia viene ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l'attrazione in sussidiarietà »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.